



Promemoria relativo all'assunzione delle spese di pronto soccorso irrecuperabili di ospedali, cliniche e organizzazioni di salvataggio

1 Basi legali e direttive

- Art. 3 lett. a, art. 22 segg. della legge federale concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (legge sugli Svizzeri all'estero, LSEst, RS 195.1)
- Art. 41 segg. dell'ordinanza concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (ordinanza sugli Svizzeri all'estero, OSEst, RS 195.11)
- Art. 4, 5, 11, 12, 13, 14, 21 e 30 della legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (legge federale sull'assistenza, LAS, RS 851.1)
- Art. 37 cpv. 6 della legge sulla tutela della salute nel Cantone dei Grigioni (legge sanitaria, CSC 500.000)
- Art. 4 cpv. 2 della legge sull'assistenza sociale pubblica nel Cantone dei Grigioni (legge sull'assistenza sociale, CSC 546.100)
- Art. 1, 2, 5, 6 e 14 della legge sull'assistenza alle persone nel bisogno (legge cantonale sull'assistenza; CSC 546.250)
- Art. 10a e 10b delle disposizioni esecutive della legge cantonale sull'assistenza (DELCAss; CSC 546.270)
- Direttive della Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali del 14 maggio 1992 per la parziale assunzione di spese irrecuperabili per interventi di salvataggio a carico dell'assistenza pubblica (aiuto sociale)

2 Premesse

In caso di trattamenti d'urgenza e di pazienti comprovatamente bisognosi di assistenza, l'ente pubblico competente secondo il diritto in materia di assistenza è tenuto a farsi carico delle prestazioni irrecuperabili fornite da ospedali, cliniche e organizzazioni di salvataggio (cfr. art. 37 cpv. 6 legge sanitaria).

Il presente promemoria contiene spiegazioni di carattere generale relative all'assunzione delle spese per prestazioni irrecuperabili fornite da ospedali, cliniche e organizzazioni di salvataggio.

3 Competenza

L'assistenza sociale materiale è compito dei comuni. Il Cantone vi partecipa giusta la legge cantonale sull'assistenza alle persone nel bisogno (art. 4 cpv. 2 legge sull'assistenza sociale).

3.1 Comune

L'obbligo d'assistenza spetta al comune politico in cui ha domicilio la persona nel bisogno. La persona nel bisogno ha il proprio domicilio nel comune nel quale dimora con l'intenzione di stabilirsi (art. 5 cpv. 1 e 2 della legge cantonale sull'assistenza).

In caso di sola dimora la prestazione assistenziale spetta al comune nel quale dimora effettivamente la persona nel bisogno (cfr. art. 5 cpv. 3 e 4 della legge cantonale sull'assistenza in unione con l'art. 11 cpv. 1 e l'art. 12 LAS). Se durante un determinato periodo vi sono più luoghi di dimora, l'assistenza deve essere fornita nel luogo con cui la persona ha il legame più stretto e in cui la persona interessata fa regolarmente ritorno.

3.2 Cantone

Al Cantone spetta l'obbligo assistenziale per indigenti di passaggio, per persone con procedura d'asilo pendente, nonché per stranieri ammessi provvisoriamente, per persone la cui domanda d'asilo è stata respinta con una decisione passata in giudicato o per persone senza diritto di soggiorno nonché in casi straordinari (art. 14 cpv. 1 legge cantonale sull'assistenza).

3.3 Confederazione

Le spese per l'aiuto immediato prestato in Svizzera a Svizzeri all'estero che soggiornano temporaneamente in Svizzera possono essere rimborsate dalla Confederazione (cfr. art. 1 cpv. 3 LAS in unione con gli art. 22 segg. LSEst).

3.4 Caso speciale

Se una persona manifestamente bisognosa d'aiuto è stata trasportata in un altro Cantone o in un altro comune su ordine del medico o dell'autorità, il Cantone o il comune da cui è stato dato l'ordine di trasporto è considerato luogo di dimora (cfr. art. 11 cpv. 2 LAS).

4 Emergenza medica

Si è in presenza di un'emergenza medica quando è necessario prestare aiuto immediato, ossia quando il trattamento non può attendere che sia stata chiarita la copertura delle spese. Il medico decide se si tratta di un'emergenza medica.

5 Bisogno

Secondo il messaggio del Governo al Gran Consiglio, quaderno n. 4/2016-2017, p. 154, il bisogno di assistenza di pazienti di cui all'art. 37 cpv. 6 della legge sanitaria si conforma all'art. 1 della legge cantonale sull'assistenza. Secondo tale disposizione è persona nel bisogno chi non può provvedere sufficientemente o tempestivamente con mezzi propri al suo sostentamento e a quello dei membri della sua famiglia che ne condividono il domicilio.

6 Tariffe per trattamenti

Conformemente all'art. 2 cpv. 3 della legge cantonale sull'assistenza tutte le persone nel bisogno hanno diritto alla stessa tariffa che gli indigeni negli ospedali, negli ospizi e in altri istituti di assistenza.

7 Entità dell'assunzione delle spese

Spetta al fornitore di prestazioni dimostrare l'irrecuperabilità delle spese. Pertanto tutte le spese relative all'incasso sono a carico del fornitore di prestazioni. Le spese per l'incasso (spese per i solleciti, spese d'esecuzione ecc.) sono esclusivamente a carico del fornitore di prestazioni e non possono essere conteggiate all'autorità assistenziale o andare a carico dell'aiuto sociale.

8 Domanda di assunzione delle spese

In linea di principio il fornitore di prestazioni mediche deve adottare tutte le misure necessarie per coprire le spese di trattamento sostenute. Tra queste rientrano l'incasso diretto presso il paziente, le richieste di cauzione, le cessioni di crediti a parte di terzi, la richiesta di garanzie dell'assunzione delle spese presso assicuratori o datori di lavoro, i crediti in esecuzione, ecc. È assolutamente necessario dimostrare in modo dettagliato l'irrecuperabilità dei crediti.

Se il fornitore di prestazioni mediche rinuncia alla rivendicazione del credito o di una sua parte nei confronti del paziente, deve assumersene il rischio.

Se il paziente o i parenti che fungono da garanti sono in grado di rimborsare il debito o una parte di esso a rate entro un termine adeguato, il fornitore di prestazioni mediche deve esigerlo. In seguito può essere presa in esame l'assunzione di un eventuale importo residuo.

9 Spese irrecuperabili di interventi di salvataggio

Per i fornitori di prestazioni mediche che si trovano spesso a sostenere spese irrecuperabili, per motivi di efficienza può essere opportuno abbreviare la procedura di garanzia di assunzione delle spese.

Nel 1992 la FDK (oggi Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali, CDOS) ha emanato le direttive per la parziale assunzione di spese irrecuperabili per interventi di salvataggio a carico dell'aiuto sociale pubblico (in seguito chiamate direttive 1992), le quali disciplinano la procedura tra il fornitore di prestazioni mediche per interventi di salvataggio e l'autorità di aiuto sociale competente. Secondo queste direttive 1992 non è necessario presentare domanda per la garanzia di assunzione delle spese; entro dodici mesi dall'avvenuto intervento di salvataggio è invece possibile inoltrare la fattura, qualora le condizioni per l'assunzione delle spese siano sostanzialmente soddisfatte, (incl. i giustificativi degli sforzi profusi per procedere all'incasso) all'ente competente. Le organizzazioni di salvataggio si assumono il 50 % delle spese irrecuperabili nonché contributi fatturabili pari a 1000 franchi o meno.

Le direttive 1992 si applicano a tutte le persone la cui incolumità e la cui vita, in base alle conoscenze disponibili nel momento in cui è stato dato l'allarme alle organizzazioni di salvataggio, erano in pericolo. Tutte le organizzazioni di salvataggio (non solo la REGA) possono appellarsi alle direttive. Le condizioni per far valere le spese nei confronti degli organi di aiuto sociale sono:

- il fatto che l'intervento fosse improrogabile e che vi fosse una situazione d'urgenza
- la proporzionalità dei mezzi di salvataggio e di trasporto
- l'irrecuperabilità delle spese di salvataggio (quale prova per gli sforzi profusi per procedere all'incasso sono necessarie: la copia della fattura originaria, copie dei solleciti inviati, se disponibile una copia del rigetto dell'opposizione nonché l'attestato di carenza di beni in originale)
- il consenso (tacito) della persona interessata con coinvolgimento dell'aiuto sociale

- lo scopo di utilità pubblica dell'organizzazione di salvataggio

10 Procedura per la rivendicazione delle spese scoperte

La procedura e i requisiti per la rivendicazione e l'assunzione delle spese scoperte differiscono a seconda della categoria di persone in cui rientra il paziente. Le spiegazioni dettagliate per ogni categoria di persone sono disponibili ai seguenti link:

- persone con domicilio nel Cantone dei Grigioni
- persone con dimora nel Cantone dei Grigioni
- persone con domicilio o dimora in comuni fuori del Cantone dei Grigioni
- turisti
- persone di passaggio
- Svizzeri all'estero